

Rapporti di mutuo e tassi usurari: i nodi da sciogliere restano numerosi

Di **VALENTINO VECCHI**

commercialista

valentino.vecchi@odcecnapoli.it



Usura e rapporti di mutuo. Con sentenza n.350/2013, la Corte di Cassazione ha chiarito che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori".

Richiamo alla Consulta

La Suprema Corte fa espresso richiamo sia alla sentenza della Corte Costituzionale n.29/2002 - secondo la quale "il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" - sia alla sentenza n.5324/2003 emessa dalla stessa Corte di Cassazione; pronuncia in cui viene chiarito che "il tasso - soglia di cui alla citata legge n. 108-1996 riguarda anche gli interessi moratori".

La Suprema Corte, chiamata ad esprimersi su di un ricorso avverso ad una pronuncia della Corte di Appello di Napoli, ha ritenuto affetto da "usura originaria" un rapporto di mutuo in cui il tasso di interesse convenuto - determinato sommando al tasso di ammortamento pattuito dalle parti la maggiorazione, parimenti convenuta, prevista in caso di ritardato pagamento - eccedeva il "tasso soglia" vigente all'epoca della stipula del mutuo.

Principio da approfondire

Il principio sancito dalla Corte merita un attento approfondimento, atteso che, accertata l'usurarietà originaria del rapporto, il finanziamento diviene - ex art.1815 c.c. - totalmente gratuito, determinando il diritto del mutuuario da un lato a pretendere la restituzione di tutti gli interessi già eventualmente corrisposti, dall'altro - in caso di mutuo ancora in

ammortamento - a corrispondere alla banca la sola quota capitale in luogo dell'intera rata (con esclusione, quindi, degli interessi).

Ritenuto che gli effetti conseguenti alla pronuncia analizzata appaiono estremamente rilevanti dal punto di vista economico-sociale, è doveroso chiedersi se le conclusioni cui giunge la Suprema Corte possano essere condivise *sic et simpliciter*.

Confronto fra i tassi

Preliminarmente, va chiarito che il confronto, sì come prescritto dalla Cassazione, tra il "tasso soglia" - rilevato periodicamente ai sensi della legge n.108 del 1996 - e il tasso di interesse del mutuo - ottenuto sommando la maggiorazione prevista in caso di mora al tasso convenuto per gli interessi di ammortamento - non appare logico per motivazioni di natura tecnica. La Banca di Italia, al punto C4 (lettera d) delle "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" prescrive la non inclusione, nel calcolo del Teg, degli interessi di mora. Pertanto, il Teg rilevato dagli istituti di credito - la cui maggiorazione determina il "tasso soglia" - viene determinato senza includere gli interessi di mora. Di conseguenza, il raffronto tra il "tasso soglia" - non inclusivo degli interessi moratori - e il tasso del mutuo comprensivo della maggiorazione di mora risulta non operabile per difetto di omogeneità dei termini posti a confronto (solo uno dei due parametri include gli interessi di mora).

La verifica della non usurarietà del tasso convenuto tra le parti - verifica che in ogni caso non può prescindere dalla valutazione dell'incidenza della maggiorazione prevista in caso di ritardato pagamento - deve essere necessariamente operata rapportando il tasso del mutuo (tasso di ammortamento + maggiorazione di mora) al "tasso soglia" opportunamente rettificato onde tener conto della maggiorazione mediamente operata dalle banche in caso di ritardato pagamento. Pertanto, tenuto conto che a seguito di una rilevazione statistica operata nel 2002 la Banca d'Italia provvide a stimare nella misura del 2,1% la maggiorazione mediamente operata dagli istituti di

credito al tasso di interesse ordinario nei casi di ritardato pagamento da parte del cliente, è possibile determinare il "tasso soglia" inclusivo degli interessi di mora, sommando all'ordinario "tasso soglia" (oggetto di rilevazione trimestrale operata dalla Banca di Italia) il tasso del 2,1% maggiorato secondo quanto prevede la legge 108/1996.

A questo punto è lecito chiedersi se sia corretto che il "tasso soglia" sia determinato - alla luce delle istruzioni redatte della Banca di Italia (la cui correttezza è stata di recente confermata dallo stesso organo di vigilanza con circolare del 3 luglio scorso) - senza tener conto delle maggiorazioni praticate dagli istituti di credito in caso di ritardato pagamento.

Considerazioni tecniche

La risposta è positiva in forza delle seguenti considerazioni di natura prettamente tecnica:

1)l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del Teg comporterebbe la determinazione di "tassi soglia" (in questo caso comprensivi anche della maggiorazione di mora) non adatti (in quanto sovrastimati) a verificare la eventuale usurarietà di rapporti per i quali non risulti convenuto il tasso di mora; 2)l'inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del Teg comporterebbe la determinazione di "tassi soglia" in cui gli effetti delle maggiorazioni operate dalle banche in caso di ritardato pagamento risulterebbero "diluiti", atteso che le anzidette maggiorazioni - riguardando i rapporti che si trovano in una fase "patologica" - attengono ad una ridotta percentuale di rapporti bancari. Il vero problema, piuttosto, è la scarsa significatività che assume un tasso (vale a dire quello del 2,1%) rilevato nel 2002 su base campionaria e senza operare alcuna distinzione tra le diverse operazioni di credito (distinzione, di contro, che assume grande rilevanza ai fini della determinazione dei "tassi soglia"). Sarebbe certamente più utile e opportuno procedere alla rilevazione trimestrale dei tassi moratori, sì come avviene per i cosiddetti Taegm, la cui maggiorazione determina i "tassi soglia" che vengono trimestralmente rilevati dalle competenti autorità. ●●●